

Roma/Riposto, li \_\_\_\_\_

**Oggetto: Rinnovo convenzione tra l'Ipab Centro Servizi alla Persona Maria SS. Addolorata di Riposto e la Congregazione delle suore dell'Apostolato Cattolico (Suore Pallottine) Provincia Italiana con sede in Roma Via Porta Maggiore 34.**

Con la presente convenzione si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

La Congregazione si obbliga a mettere a disposizione dell'Opera Pia: **Centro Servizi alla Persona Maria SS. Addolorata** di Riposto una Comunità religiosa organizzata in struttura educativa per l'assistenza, formazione ed educazione civile e morale dei minori ricoverati, in armonia con le norme dello Statuto organico dell'Ipab.

Tale comunità, nello svolgimento del suo servizio, ispirerà il proprio comportamento al rispetto della personalità dei minori, favorendone lo sviluppo mediante contatti con l'ambiente scolastico, ricreativo, formativo e culturale interno ed esterno all'istituto.

La comunità educativa stimolerà, inoltre, per quanto possibile, il rapporto con la famiglia del minore al fine di consentirne, al momento opportuno, il rientro in essa.

#### **Art. 2**

La superiora Provinciale delle Suore dell'Apostolato cattolico (suore Pallottine), si obbliga a mantenere in detto istituto le religiose, non meno di tre oltre la Superiora, occorrenti per il servizio di natura direttivo-educativo, religioso e di coordinamento dei servizi ausiliari. Tale personale, inoltre, svolgerà attività di tipo pastorale e di coordinamento nell'interesse dell'istituto.

In riferimento alle tipologie delle attività dell'Istituto ed alle convenzioni da quest'ultimo stipulate con i vari Enti, l'Ipab si fa carico di assicurare, con appositi appalti di servizi e/o convenzione ed accordi e quanto altro occorrente, per garantire gli standards professionali e/o funzionali previsti dalla normativa regionale nazionale vigente.

#### **Art. 3**

Il numero delle religiose potrà essere modificato di comune accordo con atti aggiuntivi che avranno la stessa scadenza della presente convenzione.

#### **Art. 4**

Delle suindicate religiose, una avrà funzione di Superiora e di responsabile della gestione funzionale della comunità e delle attività che si svolgono al suo interno. Ella,

secondo le disposizioni della Congregazione e dello Statuto vigente, rappresenta la Congregazione presso l'Ente e adotta tutti i provvedimenti necessari al buon andamento della Comunità che non siano di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Un/Una rappresentante delle "Pallottine" di Riposto, in possesso dei requisiti voluti dall'art. 3 commi 1 e 2 della Legge Regionale n°19 del 1997, farà parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab. A tal fine, il relativo nominativo e la documentazione occorrente, saranno inviati all'Assessore Regionale della Famiglia, degli Affari Sociali e del Lavoro.

#### **Art. 5**

Alla Superiora viene affidata la custodia e la buona conservazione della Sede dell'Ente, nonché di tutti i beni mobili, arredi, attrezzi e quanto altro sarà acquistato per il buon andamento della Comunità. A tale scopo, all'inizio dell'attività assistenziale, si redigerà, di tutto, un apposito inventario, in duplice esemplare, per il Consiglio di Amministrazione e per la Congregazione.

#### **Art. 6**

Le ammissioni e le dimissioni dei ricoverati avvengono tramite la Superiora che provvede a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione dell'Ipab.

Tuttavia, la Superiora, ha la facoltà di allontanare immediatamente il ricoverato che si sia dimostrato pericoloso o inadatto alla convivenza, salvo a riferirne al Presidente del Consiglio di Amministrazione, appena possibile.

#### **Art. 7**

La Superiora Provinciale delle Suore dell'Apostolato Cattolico (Pallottine) ha la facoltà di sostituire le suore quando lo riterrà opportuno, secondo le esigenze della Congregazione e delle suore medesime, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo della contestuale sostituzione, nel limite del contingente convenuto.

Inoltre, la Superiora Provinciale direttamente o tramite sua delegata, avrà la facoltà di visitare le suore in servizio presso questa Opera, in qualunque tempo e potrà ivi rimanere per quei giorni che il bisogno delle suore stesse dovesse richiedere.

#### **Art. 8**

Le suore, comunque presenti in sede, dipenderanno esclusivamente dalla Superiora. Alle stesse verrà assicurato, gratuitamente, il vitto ed un decoroso alloggio completo di spazi ed arredamento idonei ad assicurare loro una dignitosa esistenza materiale ed un adeguato conforto spirituale.

#### **Art. 9**

L'Opera Pia, a mezzo del suo Presidente, potrà verificare i modi di assistenza e di educazione che verranno praticati all'interno della Comunità. Circa le norme disciplinari e di amministrazione interna e quant'altro non specificato nella presente convenzione, le Suore si atterranno a quanto prescritto dal Regolamento interno dell'Opera Pia.

#### **Art. 10**

Fino a quando l'Ente non sarà dotato di propria pianta organica, le mansioni di Economo sono affidate ad una Suora appositamente delegata dalla Superiora, che le svolgerà secondo le norme del Regolamento di economato per come previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari interne.

A tale fine ad inizio di esercizio finanziario sarà affidato un fondo di € 10.000,00 (euro diecimila/00), suscettibile di variazione in più o meno a seconda delle esigenze che si determineranno, per provvedere a tutti gli acquisti e spese necessarie alla normale amministrazione dell'Istituto.

Mensilmente, l'economo, presenterà all'Amministrazione il conto della gestione effettuata nel periodo precedente, che previa liquidazione delle relative spese, autorizzerà il rimborso a reintegro dell'anticipazione e così fino alla chiusura dell'esercizio finanziario.

#### **Art. 11**

La Congregazione è autorizzata a svolgere presso i locali dell'Opera Pia, qualsiasi attività che sia compatibile con la stessa preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione. In caso di attività contingibili ed urgenti la Superiora ne riferisce al Presidente che le autorizza fino alla prima riunione utile del Consiglio. In ogni caso, chiunque, direttamente e/o indirettamente svolga attività all'interno dell'Opera Pia, deve espletarla in modo compatibile con i fini statutari dell'Ipab nonché essere in possesso delle autorizzazioni amministrative e/o di legge occorrenti. Qualsiasi attività deve comunque essere svolta, in modo funzionale e compatibile con la medesima, a favore dei minori ricoverati.

L'Opera Pia dovrà mantenere l'edificio a norma dal punto di vista igienico-sanitario, e della sicurezza e di ogni altra normativa prevista dalla legislazione vigente in materia.

#### **Art. 12**

Il rapporto tra l'Opera Pia e la Congregazione, essendo convenzionale, permarrà finché vi sarà la presenza e l'attività di servizio, nell'Opera Pia, del personale religioso dell'Istituto delle Suore dell'Apostolato Cattolico.

Tale rapporto cesserà, quindi, nello stesso momento in cui, per qualsiasi causa verrà meno uno dei suddetti requisiti.

L'Opera Pia riconosce alla Congregazione un contributo annuo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ciascuna suora impegnata nelle attività di assistenza pari alle spese da essa sostenute per contributi assistenziali e previdenziali e per quant'altro dovuto in relazione a specifici e successivi accordi. L'importo di detto contributo viene inserito nel bilancio annuale di previsione dell'Ipab.

#### **Art. 13**

La presente convenzione è vincolante per la Congregazione all'atto della sottoscrizione, mentre lo è per l'Opera Pia con l'adozione dello schema della medesima da parte della sua Amministrazione.

#### **Art. 14**

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, valgono le norme contenute nella legislazione vigente in materia di pubblica assistenza.

#### **Art. 15**

La presente convenzione continua ad avere vigore fino al 31.12.2025. si applica alla scadenza e comunque fino al rinnovo o prima in caso di risoluzione concertata

Le spese di registrazione e bollo della presente convenzione sono a carico dell'Opera Pia.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma/Riposto, li \_\_\_\_\_

LA SUPERIORA PROVINCIALE  
Grazia D'Imperio (Suor Vittorina)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Sebastiano Russo